



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MAIORINO, ANGRISANI, L’ABBATE, TRENTACOSTE, LANNUTTI, PAVANELLI, MARILOTTI, DONNO, ACCOTO, ROMANO, ORTIS, MOLLAME, BOTTO, VANIN e PRESUTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2020

Delega al Governo in materia di tutela della proprietà intellettuale

ONOREVOLI SENATORI. – Lo sviluppo delle nostre economie è determinato dalla protezione dell'innovazione, grazie al diritto di proprietà intellettuale che da sempre costituisce un fattore decisivo in tal senso e nel cui ambito si riconoscono elementi differenti come il diritto dei marchi, dei brevetti, del disegno industriale, del *know-how* e il diritto di autore.

In Italia, un posto di lavoro su tre – ossia circa sette milioni – si trova nelle industrie che fanno un uso intensivo di marchi e brevetti. Aziende che contribuiscono, da sole, alla metà del PIL italiano, ovvero a 774 miliardi di euro, con dati persino migliori rispetto al trend dell'Unione europea. È ciò che emerge dai risultati della Relazione congiunta presentata alla fine di settembre del 2019 dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall'Agenzia dell'Unione europea per la tutela dei marchi e della proprietà intellettuale (EUIPO), che analizza l'impatto dei settori industriali che più impiegano marchi, brevetti, modelli e disegni industriali, diritti d'autore e indicazioni di origine sull'economia dell'Unione tra il 2014 e il 2016. Tra le industrie ad alto valore aggiunto che contribuiscono a quasi metà del PIL nazionale e a occupare sette milioni di persone, un ruolo centrale lo svolgono le aziende che usano più intensamente disegni e modelli, che generano 3,79 milioni di posti di lavoro e 279 miliardi di PIL, nell'ambito del *Made in Italy*.

Il 45 per cento del PIL europeo è realizzato da imprese ad alto investimento di proprietà intellettuale, con il 29 per cento della forza lavoro europea (63 milioni in vari settori), per un valore approssimativo di 6.600

miliardi di euro. Se si amplia lo sguardo, tuttavia, l'Europa risulta essere indietro rispetto al resto del mondo: secondo *Future-Bridge*, tra le prime 20 imprese per numero di brevetti nel periodo 1998-2017 legati all'intelligenza artificiale, l'unica impresa europea che figura è la Siemens in una classifica dominata dalla Cina, in particolare da otto università cinesi.

Dal rapporto dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) riferito al 2019, si evince che la Cina è il Paese che registra il più elevato numero di domande per brevetti, marchi e disegni. Complessivamente, l'Estremo Oriente si pone come l'epicentro dei titoli di privativa industriale: circa due terzi dei brevetti, dei marchi e dei disegni mondiali sono depositati in quest'area del pianeta, in particolare in Cina, Giappone e Repubblica di Corea.

Ad essere il principale motore dell'espansione globale delle domande di brevetto è proprio la Cina: l'Amministrazione nazionale della proprietà intellettuale della Repubblica popolare cinese ha ricevuto 1,5 milioni di domande di brevetto nel 2018, guidate da telecomunicazioni e tecnologia informatica. La quota di Pechino sul totale mondiale è cresciuta nell'arco di dieci anni dal 15 al 46,4 per cento. La Cina, infatti, in terza posizione nel 2008, ha raggiunto il primo posto nel 2011 e da allora continua a guidare la classifica globale.

Valorizzare e tutelare brevetti, invenzioni, marchi e proprietà industriali si traduce innanzitutto nel promuovere l'innovazione di un Paese e delle sue imprese. A questo proposito, Carlo Sangalli, presidente di Unioncamere, aveva sottolineato che «brevetti, marchi e disegni sono *asset* immateriali che

costituiscono per le aziende un fattore determinante per un vantaggio competitivo di lungo termine, con effetti importanti sulle economie territoriali ».

Tuttavia, quasi quattro piccole e medie imprese (PMI) su dieci affermano che la mancanza di conoscenza in merito ai diritti di proprietà intellettuale, quali brevetti, marchi, disegni e modelli, ha impedito loro di ottenere la protezione necessaria.

Secondo il direttore esecutivo dell'EU IPO, Christian Archambeau, « le PMI svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'innovazione e la proprietà intellettuale contribuisce a proteggere le loro preziose risorse aziendali ». L'indagine svolta dall'EU IPO rivela che il 61 per cento delle PMI prenderebbe in considerazione la protezione della proprietà intellettuale se avesse migliori conoscenze in merito. L'accesso ai finanziamenti è spesso elencato come uno dei principali problemi delle PMI. Solo il 21 per cento di quelle titolari di diritti di proprietà intellettuale registrati dispone di una valutazione professionale dei propri beni e un numero ancora inferiore di queste (il 13 per cento) ha cercato di ottenere finanziamenti utilizzando i propri diritti di proprietà intellettuale.

Il percorso per ottenere e mantenere il diritto di brevetto non è poi sempre agevole, soprattutto se promosso dalle *start-up* e dalle realtà giovani. Eppure, un passo fondamentale per la crescita dell'ecosistema delle *start-up*, ad esempio, è di saper identificare e dare un merito all'inventiva, sostenendo gli ideatori, pur disponendo di scarse risorse economiche e senza forze contrattuali. Lo sfruttamento del diritto di brevetto non deve essere una mossa difensiva, bensì un'azione da valorizzare per sfruttare l'effetto leva che esso può esercitare nell'attrarre potenziali capitali dimostrando le potenzialità dell'innovazione brevettata.

Per questa ragione, diventa fondamentale introdurre una semplificazione normativa

delle materie oggetto del presente disegno di presente legge, nonché adeguare la normativa alle sfide presenti e future. A tal fine, il presente disegno di legge interviene, tra le altre cose, per adeguare la disciplina alle moderne tecnologie informatiche, favorire una più ampia partecipazione al processo di innovazione, e attivare servizi di consulenza e assistenza informativa specialistica territoriale dedicati a PMI e *start-up* innovative. Altrettanto rilevanti sono le disposizioni normative che, rivolte a queste ultime, prevedono misure agevolative di carattere fiscale volte a supportare la valorizzazione del loro processo d'innovazione.

Più specificamente, il disegno di legge, all'articolo 1, commi 1 e 2, contiene la delega al Governo per il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di proprietà intellettuale sulla base di specifici principi e criteri direttivi.

Per quanto riguarda il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in esame, ai sensi dei commi 4 e 5, essi sono adottati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

Il comma 6 dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai relativi decreti legislativi le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali,

allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di

bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Al comma 7 si prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei predetti principi e dei criteri direttivi e della descritta procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica, riordino, coordinamento, integrazione e aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di proprietà intellettuale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche prevedendo, in particolare, strumenti di semplificazione nelle procedure di deposito telematico delle domande e delle istanze;

*b)* revisione della normativa relativa alla durata della protezione dei brevetti per modelli di utilità e dei brevetti per invenzione industriale, al fine di prevedere una ulteriore estensione della loro durata;

*c)* revisione della normativa relativa ai diritti di concessione, di deposito e di mantenimento in vita dei brevetti, al fine di favorire una più ampia partecipazione al processo di innovazione, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti i brevetti per modelli di utilità e i brevetti per invenzione industriale;

*d)* introduzione di strumenti di semplificazione e di armonizzazione dei servizi offerti a cittadini e imprese, prevedendo l'emanazione di apposite linee guida che, in accordo con le regioni, dispongano uno *standard* nazionale dei servizi erogati dalle Camere di commercio;

e) attivazione di servizi di consulenza e assistenza informativa specialistica territoriale dedicati a piccole e medie imprese (PMI) e *start-up* innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

f) potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione dei servizi telematici connessi agli adempimenti amministrativi in materia di proprietà industriale;

g) previsione di specifiche misure agevolative di carattere fiscale al fine di supportare la valorizzazione del processo d'innovazione di PMI e *start-up* innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa in materia di proprietà intellettuale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa vigente e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia, nonché adeguamento della normativa alla disciplina internazionale ed europea;

c) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale dell'Unione europea;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Mi-

nistri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, previa acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascun decreto.

5. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa, dall'analisi dell'impatto della regolamentazione e dalla relazione tecnica, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 e dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Dall'adozione dei decreti legislativi in attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più

decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare, ai sensi dei commi da 1 a 7, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.